

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	96
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	102
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. Emendamenti C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame degli emendamenti e conclusione – Parere contrario</i>)	99
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i>)	103
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99
INTERROGAZIONI:	
5-03085 Curti: Informazioni relative alla sperimentazione per la riorganizzazione territoriale degli uffici delle dogane, anche con riferimento alla sede di San Benedetto del Tronto ..	100
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	106
5-03494 Casu: Iniziative volte a riconoscere l'esenzione automatica dal pagamento della tassa automobilistica per gli invalidi civili certificati	100
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	108
5-03765 Sottanelli: Chiarimenti in merito all'applicazione del <i>superbonus</i> per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici	100
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	109
5-03795 Centemero: Chiarimenti in ordine al regime fiscale degli investimenti in fondi per il <i>venture capital</i> , con particolare riferimento alle PMI ammesse su mercati multilaterali di negoziazione	100
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	111
5-03824 Fenu: Dati relativi ai crediti d'imposta concessi per l'acquisizione, la realizzazione e l'ampliamento di beni immobili nelle ZES privi dei requisiti previsti dalla disciplina di settore	101
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	113
5-03825 Matera: Trasparenza delle informazioni relative alle modalità di rimborso dei premi assicurativi in caso di cessazione anticipata del rischio	101
ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	114
5-03836 De Palma: Iniziative di controllo e regolamentazione delle imprese assicurative straniere operanti in Italia	101
ALLEGATO 10 (<i>Testo della risposta</i>)	115

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 16.20.

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

C. 2308 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, procede a illustrare in sintesi i contenuti del provvedimento, concentrandosi in particolare sulle disposizioni di competenza della Commissione Finanze e rinviando, per ulteriori dettagli, alla documentazione predisposta dagli uffici.

Il Titolo I contiene disposizioni urgenti in materia di reclutamento delle pubbliche amministrazioni ed è articolato in tre Capi: il Capo I reca norme per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione e per il superamento del precariato; il Capo II contiene disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento; il Capo III riguarda invece misure urgenti in materia di reclutamento di particolari categorie di personale.

Il Titolo II contiene disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione ed è articolato in due Capi; il Capo I reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle amministrazioni centrali, mentre il Capo II contiene disposizioni urgenti in materia di enti locali.

Infine, il Titolo III, articolato in un solo Capo, reca misure urgenti per la funzionalità e il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto attiene alle disposizioni di competenza della Commissione Finanze, segnala anzitutto l'articolo 11, comma 1, che introduce per il personale di Agenzia delle entrate-Riscossione i requisiti di onorabilità e affidabilità richiesti ai dipendenti pubblici. A tal fine, legittima il citato ente al trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti e di coloro che si candidano agli avvisi di selezione.

Più in dettaglio, evidenzia che tali requisiti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso di selezione, sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro e per tutta la durata del rapporto di lavoro. Sottolinea che viene vietata l'assunzione dei condannati in via definitiva per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione e si dispone, già al momento della candidatura in risposta a un avviso di selezione, un obbligo di informazione verso Agenzia delle entrate-Riscossione da parte di quanti sono sottoposti a procedimenti penali o amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché di coloro ai quali risultano precedenti penali nel casellario giudiziario.

Di competenza della Commissione Finanze sono inoltre i commi 2 e 3 del medesimo articolo 11, i quali, rispettivamente: intervengono sulla composizione dei comitati di gestione delle agenzie fiscali, specificando che metà dei componenti del comitato di gestione è scelta fra i dirigenti dell'agenzia anche in servizio; al fine di coadiuvare il riordino del sistema tributario, ricostituiscono il Consiglio superiore delle finanze, che era stato soppresso nel 2001, e lo incardinano presso l'Agenzia delle entrate.

Rammenta, a tal proposito, che il Consiglio superiore delle finanze era un organo di consulenza tecnica istituito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 646 del 1972. Il Ministro delle finanze lo consultava, di regola, sulle questioni attinenti al sistema tributario dello Stato ed alle entrate non tributarie di questo, sulle relazioni tra i tributi dello Stato e quelli destinati alle regioni e agli enti locali o da

essi istituiti, sui riflessi dell'azione fiscale, sull'andamento economico generale o di singoli settori, con particolare riguardo all'occupazione, nonché su aspetti organizzativi del Ministero. Inoltre, ricorda che il Consiglio affrontava lo studio di questioni particolari, formulando proposte. Lo stesso è stato poi soppresso con il decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001.

Evidenzia, inoltre, che di interesse per questa Commissione è l'articolo 12, comma 7, il quale stabilisce che gli enti pubblici previdenziali o assicurativi sono tenuti a investire, entro il limite del 40 per cento del piano di impiego dei fondi disponibili, in quote di fondi di investimento immobiliare gestiti o partecipati dalla società di gestione del risparmio Invimit S.p.a., la quale, fermo restando il limite suddetto, ha facoltà di proporre una modifica dell'ammontare dell'investimento.

Sottolinea che la disposizione intende rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e le procedure di reclutamento del personale attraverso l'ottimizzazione della logistica e la razionalizzazione degli spazi.

Il successivo comma 8 dell'articolo 12 dispone l'applicazione alla società di gestione del risparmio Invimit SGR S.p.a. di disposizioni concernenti la gestione del personale contenute nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (in particolare, all'articolo 19 decreto legislativo n. 175 del 2016); per effetto di tale rinvio i rapporti di lavoro sono disciplinati dalle norme che si applicano al settore privato, mentre al reclutamento si applicano i principi previsti per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Di competenza della Commissione Finanze è poi l'articolo 17, il quale prevede l'istituzione di una nuova direzione generale presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, per la prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti. Essa svolge funzioni in materia di prevenzione dei reati finanziari, di sicurezza, prevenzione e contrasto all'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti, di vigilanza e controllo sui soggetti obbligati diversi dagli

intermediari bancari e finanziari, nonché in materia di procedimenti sanzionatori. L'articolo medesimo reca, altresì, disposizioni inerenti alle funzioni attribuite alla direzione, nonché alle misure di carattere organizzativo necessarie al suo funzionamento.

Infine, segnala che l'articolo 19, ai commi da 5 a 9, proroga dal 31 ottobre 2024 al 3 giugno 2025 il termine di adesione alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi, per investimenti in attività di ricerca e sviluppo indebitamente fruiti, con conseguente modifica dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di tale adesione. Aggiunge che le somme possono essere versate in un'unica soluzione, entro il 3 giugno 2025, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 3 giugno 2025 e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026. Precisa che sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Angela RAFFA (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo parlamentare, in quanto ritiene che la materia trattata dal provvedimento in esame non possa essere affrontata con lo strumento della decretazione d'urgenza; rileva, in particolare, come il problema del precariato nella pubblica amministrazione non possa essere affrontato limitandosi a dare quelle che non esita a definire delle vere e proprie « mance », ma debba invece essere risolto attraverso interventi strutturali e mirati.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) anzitutto evidenzia come il personale della pubblica amministrazione costituisca, al pari delle risorse economiche, un pilastro essenziale dello Stato.

Ritiene che il provvedimento in esame affronti il tema in modo disordinato, utilizzando la decretazione d'urgenza per questioni aventi, invece, carattere strutturale.

Inoltre fa presente che le problematiche relative al personale delle pubbliche am-

ministrazioni sono state affrontate in seno al PNRR, senza tuttavia che vi sia stata un'attuazione adeguata e lineare delle riforme, né una allocazione puntuale delle risorse; al riguardo evidenzia come, addirittura, in specifici momenti storici si sia ipotizzato di affidarne l'implementazione a soggetti privati, nella convinzione che questi possedessero una migliore capacità gestionale rispetto a soggetti pubblici. Ritiene invece che le questioni afferenti il personale della pubblica amministrazione debbano più proficuamente essere affrontate attraverso la costante interlocuzione tra la Funzione Pubblica e il Ministero dell'economia.

Tornando al provvedimento in esame, evidenzia che esso non delinea un assetto organico delle pubbliche amministrazioni, operazione che – a suo avviso – di rado è riuscita al legislatore; cita come esempio virtuoso la riforma Cassese del 1993, che enunciava il principio dell'accesso alla pubblica amministrazione attraverso pubblico concorso e delineava puntualmente le progressioni di carriera.

In tale ambito, evidenzia l'opportunità di valorizzare adeguatamente i giovani in possesso di dottorati di ricerca; a suo parere, siffatta valorizzazione consentirebbe di contrastare il precariato, valorizzare le professionalità specializzate e abbassare l'età media dei dipendenti pubblici, rinnovando nel contempo tutta la pubblica amministrazione.

Richiama l'attenzione di colleghi sul fatto che le considerazioni sin qui svolte si riflettono direttamente sulle competenze della Commissione Finanze, in quanto le Agenzie fiscali possono trarre vantaggio dall'efficientamento delle altre strutture dello Stato, anche al fine di migliorare la capacità di raccolta di gettito e rendere i processi decisionali più efficienti.

Ribadisce dunque la necessità di non affrontare le questioni afferenti al personale delle pubbliche amministrazioni attraverso la decretazione d'urgenza, strumento che rischia di produrre una eccessiva stratificazione normativa, tale da influenzare negativamente le procedure di reclutamento e la produttività del personale.

Conclude rilevando come, per misurare l'efficienza della pubblica amministrazione, sia necessario valutare la produttività e non, invece, verificare la mera presenza fisica dei dipendenti sul luogo di lavoro.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) condivide quanto affermato dal collega D'Alfonso, in particolare stigmatizzando l'eterogeneità delle disposizioni contenute nel provvedimento.

Richiama l'attenzione dei colleghi, in particolare, sul comma 8 dell'articolo 12, che sottrae INVIMIT dai vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Ripercorre quindi le vicende che hanno investito la società di gestione del risparmio sin dall'anno 2016, in particolare rammentando il fallimento delle operazioni relative ai fondi immobiliari chiusi.

Stigmatizza inoltre le previsioni del comma 7 dell'articolo 12, che impone agli enti pubblici previdenziali di investire parte dei fondi disponibili in quote di fondi di investimento immobiliare gestiti da INVIMIT; rammenta come si tratti di fondi che gestiscono beni immobili in disuso, storicamente di scarso interesse per il mercato. A suo parere, sarebbe più proficuo indirizzare gli investimenti degli enti previdenziali verso il supporto della ricerca e delle *start-up* innovative.

Rileva infine come le menzionate prescrizioni sembrino soddisfare solo esigenze di natura politica, di fatto allargando le maglie del reclutamento di personale, al quale è possibile attribuire stipendi consistenti ma che non garantisce tuttavia risultati adeguati.

Preannuncia quindi, per i motivi illustrati, il voto contrario del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.

Emendamenti C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame degli emendamenti e conclusione – Parere contrario).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento trasmesse dalla XIV Commissione.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che la Commissione esamina oggi, ai fini dell'espressione del parere alla XIV Commissione, gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 Fenu e 16.1 e 22.1 Merola (*vedi allegato 2*), presentati presso la XIV Commissione ed attinenti ad ambiti di competenza della Commissione Finanze, al disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.

Ricorda che la Commissione ha già esaminato il disegno di legge di delegazione europea 2024 e ha deliberato di riferire alla XIV Commissione in senso favorevole, senza approvare emendamenti.

Rammenta quindi che al parere della Commissione sugli emendamenti è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora invece la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo, ma l'emendamento potrà in ogni caso essere ripresentato in Assemblea.

Invita dunque il relatore, onorevole Giordano, a formulare un parere sulle proposte emendative trasmesse.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere contrario su tutte le proposte emendative presentate (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Federico FRENI condivide la proposta di parere formulata dal relatore.

Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia l'astensione dal voto del proprio gruppo parlamentare sulla proposta di parere formulata dal relatore. Osserva infatti che l'Italia presenta un grave ritardo nel recepire e attuare le disposizioni unionali nell'ordinamento interno, così come un vero e proprio *record* di procedure di infrazione. Auspica pertanto che l'Esecutivo presenti un provvedimento organico per sanare tale situazione.

Angela RAFFA (M5S), concordando con quanto affermato dal collega Merola, preannuncia l'astensione dal voto del proprio gruppo parlamentare.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 16.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 aprile 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 16.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 aprile 2025. – Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 16.45.

5-03085 Curti: Informazioni relative alla sperimentazione per la riorganizzazione territoriale degli uffici delle dogane, anche con riferimento alla sede di San Benedetto del Tronto.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Augusto CURTI (PD-IDP), replicando, evidenzia come, nella risposta al quesito, il rappresentante del Governo abbia fornito dei dati che, tuttavia, non tengono in adeguato conto la collocazione strategica della Dogana di San Benedetto del Tronto e la percentuale di introiti da questa registrati. A tal proposito, sottolinea come tale Dogana sia situata in prossimità di molte multinazionali, la cui presenza è collegata agli interventi effettuati, in quei luoghi, della Cassa del Mezzogiorno, ciò che ha determinato una particolare mole di gettito. Inoltre, evidenzia che, nell'ambito della sperimentazione funzionale alla riforma nazionale degli uffici delle dogane, mentre in Emilia-Romagna vi è un ufficio doganale per ogni provincia, nelle Marche, invece, vi sono complessivamente solo due uffici doganali, a fronte di cinque province. Ringrazia in ogni caso, in conclusione, il sottosegretario per la risposta fornita.

5-03494 Casu: Iniziative volte a riconoscere l'esenzione automatica dal pagamento della tassa automobilistica per gli invalidi civili certificati.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Augusto CURTI (PD-IDP), replicando in qualità di cofirmatario, sottolinea che l'interrogazione in oggetto, alla luce della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di tasse automobilistiche, era proprio diretta a stimolare, in tale ambito, specifiche direttive a livello nazionale, al fine di evitare un quadro frammentato e diversificato. Sottolinea che tale esigenza è ancora più avvertita per proce-

edere che, come in questo caso, si rivolgono a persone con fragilità.

5-03765 Sottanelli: Chiarimenti in merito all'applicazione del *superbonus* per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (AZ-PER-RE), replicando, evidenzia che l'obiettivo dell'interrogazione era, appunto, quello di chiarire il quadro normativo attualmente vigente, oggetto di stratificazioni a partire dagli eventi sismici del 2009. Nel ringraziare il sottosegretario Freni per l'eshaustività della risposta fornita, che fa luce sui presidi di garanzia e si rivela un utile strumento per le famiglie e le imprese, si dichiara soddisfatto.

5-03795 Centemero: Chiarimenti in ordine al regime fiscale degli investimenti in fondi per il *venture capital*, con particolare riferimento alle PMI ammesse su mercati multilaterali di negoziazione.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel ricordare che è in corso una riforma del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Giulio CENTEMERO (LEGA), replicando, afferma anzitutto che, a suo avviso, l'esclusione delle PMI ammesse su mercati multilaterali di negoziazione dall'agevolazione fiscale in discussione risulterebbe ontologicamente sbagliata, dal momento che i soggetti destinatari, secondo la normativa vigente, sono le *start-up* e le PMI innovative in cui devono includersi senz'altro anche le PMI ammesse alla negoziazione su Mtf. Auspica, quindi, che la riforma del TUF possa essere l'occasione per un bilanciamento normativo, superando l'attuale stratificazione del sistema. Occorre a suo avviso porre fine a quella che non esita a definire la « dittatura » della prassi dell'A-

genza delle entrate, le cui decisioni non debbono assurgere a fonte normativa primaria.

5-03824 Fenu: Dati relativi ai crediti d'imposta concessi per l'acquisizione, la realizzazione e l'ampliamento di beni immobili nelle ZES privi dei requisiti previsti dalla disciplina di settore.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Angela RAFFA (M5S), replicando in qualità di cofirmataria, nell'apprendere che i dati richiesti relativi al numero dei crediti di imposta concessi in assenza del requisito della novità non sono nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, si domanda se vi siano dei controlli appropriati sull'uso dei fondi previsti per la ZES. Evidenzia, quindi, la necessità che le risorse pubbliche vengano investite in modo efficace al fine di portare un concreto sostegno a quei territori bisognosi di aiuto.

5-03825 Matera: Trasparenza delle informazioni relative alle modalità di rimborso dei premi assicurativi in caso di cessazione anticipata del rischio.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*), illustrando gli elementi forniti dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Mariangela MATERA (FDI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal Governo e, in particolare, della prospettata possibilità di introdurre, a livello normativo, uno specifico obbligo di traspa-

renza sulle modalità di rimborso a tutti i consumatori delle singole componenti del premio, sia RCA, sia furto e incendio, in caso di cessazione del rischio.

5-03836 De Palma: Iniziative di controllo e regolamentazione delle imprese assicurative straniere operanti in Italia.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*), illustrando gli elementi forniti dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Maria Paola BOSCAINI (FI-PPE), replicando in qualità di cofirmataria, nel ringraziare il Governo per la risposta fornita e la sensibilità mostrata, evidenzia come, a suo avviso, negli ultimi 15 anni, il controllo effettuato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – come testimoniato, ad esempio, dal caso Novis – non si è dimostrato sufficiente. Aggiunge che è pronta a farsi parte attiva presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* affinché vi sia, a tal proposito, un intervento sull'IVASS e si possa, quindi, ottenere una maggiore chiarezza dei prodotti offerti ai consumatori, spesso presentati come investimenti sicuri. In conclusione, auspica che l'Autorità di vigilanza possa quindi tornare a svolgere una reale ed efficace attività di supervisione.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 17.10.

ALLEGATO 1

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2308, di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante « Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni », esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 4.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) al fine di garantire le libertà di scelta del consumatore e la concorrenza, nell'attuazione dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2023/2225, prevedere il divieto di pratiche di commercializzazione abbinata relativamente all'apertura o tenuta di un conto di pagamento o di risparmio al fine dell'istruttoria e della gestione del credito e la sottoscrizione di una polizza assicurativa collegata al contratto di credito, non esercitando le opzioni di deroga di cui ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo;

4.1. Fenu, Bruno, Cantone, Scerra.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) nell'attuazione dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, mantenere l'impostazione della disciplina vigente sulla valutazione del merito del credito in relazione alla disciplina di vigilanza prudenziale al fine di assicurare la riduzione del livello di insolvenza e, al contempo, la crescita del mercato dei prestiti al consumo, tenendo conto altresì delle caratteristiche e delle peculiarità di alcune tipologie di crediti, come il *Buy Now Pay Later* (BNPL);.

4.2. Fenu, Bruno, Cantone, Scerra.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) valutare l'introduzione di una disciplina specifica per il rilascio della

licenza ai fornitori dei sistemi di pagamento «*Buy Now Pay Later*» (BNPL), al fine di favorire l'innovazione e lo sviluppo del mercato di servizi finanziari innovativi e digitali, garantendo la tutela dei consumatori e prevedendo idonee modalità per prevenire il rischio di sovraindebitamento;

4.3. Fenu, Bruno, Cantone, Scerra.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) al fine di una sempre maggiore tutela del consumatore, adottare le necessarie misure per prevenire gli abusi e l'applicazione di tassi debitori, tassi annui effettivi globali e costi totali del credito eccessivamente elevati, rafforzando le disposizioni nazionali previste dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108;.

4.4. Fenu, Bruno, Cantone, Scerra.

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , garantendo la riconducibilità dei fornitori dei sistemi di pagamento *Buy Now Pay Later* (BNPL), alla normativa relativa ai fornitori di credito iscritti nel registro degli istituti finanziari non bancari;*

4.5. Fenu, Bruno, Cantone, Scerra.

ART. 16.

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: al fine di prevedere l'applicazione *fino**

alla fine della lettera, con le seguenti: ivi compresa l'applicazione del cumulo;

16.1. Merola, Stefanazzi, Prestipino, Filippin, Madia, De Luca.

ART. 22.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere una completa e rapida mappatura dei flussi informativi che

a livello nazionale devono confluire nell'ambito del Punto unico d'accesso europeo (ESAP), nonché del perimetro dei soggetti che sono attualmente coinvolti nella produzione e nella raccolta delle informazioni, anche per consentire la definizione degli organismi di raccolta nazionali che invieranno le informazioni all'ESAP;.

22.1. Merola, Stefanazzi, De Luca.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. Emendamenti C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione Finanze,

esaminate le proposte emendative Fenu 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, e 4.5 e Merola 16.1 e 22.1, riferite al disegno di legge C. 2280 Governo, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 », trasmesse dalla XIV Commissione,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 4

5-03085 Curti: Informazioni relative alla sperimentazione per la riorganizzazione territoriale degli uffici delle dogane, anche con riferimento alla sede di San Benedetto del Tronto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama, in premessa, il ruolo svolto dalla Dogana di San Benedetto del Tronto quale ufficio delle dogane dal dicembre 2004 al giugno 2010, successivamente declassata a sezione operativa territoriale pur gestendo il 52 per cento degli introiti erariali doganali delle Marche.

Nel far presente che le regioni Emilia-Romagna e Marche sarebbero state individuate quali sedi di *test*, funzionali alla riforma nazionale degli uffici delle dogane, l'interrogante chiede di conoscere se le indiscrezioni relative ai *test* funzionali relativi alla riforma nazionale degli uffici delle dogane corrispondano al vero e se « non (si) ritenga necessario ... favorire la riassunzione del ruolo di ufficio delle dogane da parte della sede di San Benedetto del Tronto, al fine di non penalizzare le imprese e il territorio ».

Al riguardo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente evidenziare che il processo di riorganizzazione territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trae origine dalla volontà legislativa che, nel dicembre 2012, ha disposto la fusione, ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di due distinte Amministrazioni centrali – l'Agenzia delle dogane e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – titolari della cura di interessi strategici, seppur eterogenei, per il sistema economico nazionale.

È utile significare che i sistemi informatici attualmente in uso presso l'Agenzia, derivanti dalle pregresse Strutture amministrative, si fondano su architetture tecnologiche differenti, progettate secondo mo-

delli operativi profondamente diversi tra l'ambito doganale e quello dei monopoli. Tali differenze strutturali comportano vincoli tecnici talvolta rigidi e non immediatamente compatibili.

In considerazione di quanto rappresentato, nel corso dell'anno 2024 è stato avviato un processo di revisione integrale dei sistemi informativi, finalizzato allo sviluppo di una piattaforma tecnologica unificata, idonea ad assicurare un supporto operativo coerente con l'assetto territoriale delineato dal Regolamento di Amministrazione, approvato con delibera del Comitato di gestione n. 495 del 31 maggio 2024.

I « *test* funzionali alla riforma nazionale degli uffici delle dogane », cui fa riferimento l'Onorevole interrogante, consistono, dunque, nella sperimentazione di tale piattaforma tecnologica, attuata in collaborazione con la Direzione territoriale Emilia-Romagna e Marche, individuata quale struttura pilota in ragione della sua competenza interregionale e della rilevanza logistica del territorio presidiato.

La sperimentazione sarà condotta in ambiente operativo reale, circoscritta alle Strutture ricomprese nella Direzione territoriale Emilia-Romagna e Marche, con l'obiettivo di verificare l'adeguatezza delle soluzioni tecnologiche implementate, perfezionandone il funzionamento in relazione al nuovo assetto organizzativo previsto dalla riforma. Trattandosi di una sperimentazione avente natura esclusivamente tecnologica, non si rende necessaria l'attuazione di misure di riequilibrio organizzativo tra le regioni interessate, né risulta necessaria una distribuzione simmetrica delle attività tra gli uffici coinvolti.

Con riguardo, infine, alla richiesta dell'Onorevole interrogante in ordine alla « ri-

assunzione del ruolo di ufficio delle dogane da parte della sede di San Benedetto del Tronto », l'Agenzia fa presente che uno dei principi su cui si fonda la riforma condotta nel territorio regionale delle Marche si basa sulla constatazione che, con una digitalizzazione sempre più marcata e diffusa dei servizi pubblici e di pubblica accessibilità rivolti al cittadino, tutti gli Uffici locali di livello dirigenziale non generale, sparsi sul territorio, devono essere ricondotti a logiche di *reductio ad unitatem*, coerentemente alle disposizioni normative che prevedono, ai sensi dell'articolo 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che « per le Agenzie fiscali (...) il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 (poi modificato ad 1 su 44) ».

Altro valore cardine della riforma è garantire il rafforzamento del presidio territoriale attraverso una puntuale attribuzione di competenze sotto il profilo dell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi. Infatti, la revisione del modello organizzativo è accompagnata anche da una significativa revisione dei centri di responsabilità dei procedimenti amministrativi curati dall'Agenzia, al fine di assicurare un'omogenea applicazione delle procedure individuate ed evitare disallineamenti interpretativi nell'operato dei singoli Uffici locali.

Inoltre, gli approfondimenti condotti a livello territoriale sono stati effettuati sulla base di indici di sistema, tra cui il livello di intensità dei vari Uffici in termini di provvedimenti adottati e di controlli effettuati in ambito doganale.

In particolare, con riferimento all'attività in ambito doganale richiamata dall'Onorevole interrogante, si rappresenta che dai dati estratti dalle banche dati alimentate dai sistemi operazionali in uso all'Agenzia e gestiti dal *partner* tecnologico, re-

lativi al triennio 2022-2024, si rilevano gli elementi riportati di seguito:

il contributo della Sezione operativa territoriale di San Benedetto del Tronto all'erario regionale risulta pari al 2 per cento;

le dichiarazioni di esportazione gestite costituiscono l'11 per cento del totale regionale, con un valore statistico delle merci pari al 15 per cento del corrispondente totale;

le dichiarazioni di importazione rappresentano l'8 per cento del totale regionale, con un valore statistico delle merci pari al 4 per cento del corrispondente totale;

i controlli doganali complessivi eseguiti ammontano al 7 per cento del totale regionale.

Inoltre, i dati sopra riportati, pur attestando un presidio operativo costante e qualificato, non evidenziano, allo stato, un volume di attività tale da richiedere una diversa classificazione della struttura rispetto all'attuale configurazione di Sezione operativa territoriale.

Pertanto, l'assetto organizzativo definito per le Strutture del territorio regionale delle Marche è coerente con i principi su cui si fonda la riforma territoriale e conferma la configurazione della Struttura alla sede di San Benedetto del Tronto nell'ambito del nuovo assetto organizzativo, senza che si rilevino squilibri territoriali tra le regioni Marche ed Emilia-Romagna.

Il percorso intrapreso dall'Agenzia per la ridefinizione dell'assetto organizzativo nel territorio marchigiano, infine, si pone in linea con le disposizioni del citato Regolamento di Amministrazione, ed è volto al consolidamento del presidio territoriale mediante un impianto strutturale razionale, funzionale all'attuazione della normativa vigente.

ALLEGATO 5

5-03494 Casu: Iniziative volte a riconoscere l'esenzione automatica dal pagamento della tassa automobilistica per gli invalidi civili certificati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione sulla circostanza che – sebbene il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, allo scopo di semplificare le procedure di accertamento dell'invalidità demandi le medesime soltanto all'INPS – diverse regioni prevedono che ai soggetti già in possesso del certificato di invalidità civile, e pertanto aventi diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, venga richiesto di fornire ulteriore documentazione.

A parere dell'Interrogante, dette disposizioni regionali si porrebbero in contrasto con la linea generale di semplificazione prevista dal legislatore nazionale.

Pertanto, gli stessi chiedono di sapere se « non (si) ritenga opportuno adottare iniziative normative volte a snellire ulteriormente la procedura ed evitare l'invio dei documenti anche il primo anno riconoscendo così l'automaticità dell'esenzione ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova, anzitutto, rammentare che, ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997, a decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni.

La tassa automobilistica è, dunque, direttamente gestita dalle regioni e dalle province autonome di Bolzano e Trento, fatta eccezione per le regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna per le quali la tassa è gestita dall'Agenzia delle entrate.

Stante quanto sopra, l'Agenzia ha comunicato che, per le sole regioni per le quali gestisce le Tasse Automobilistiche, oltre al certificato di invalidità non chiede ulteriore documentazione al fine di riconoscere l'esenzione dal pagamento della tassa auto per gli invalidi civili.

ALLEGATO 6

5-03765 Sottanelli: Chiarimenti in merito all'applicazione del *superbonus* per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama in premessa le disposizioni relative al cosiddetto « *superbonus* rafforzato » di cui al comma 4-ter, dell'articolo 119, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

Nello specifico, il successivo comma 8-ter ha stabilito che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per quegli specifici incentivi fiscali spetta nella misura del 110 per cento ed è fruibile mediante esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito in base alla deroga prevista dall'articolo 2, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 11 del 2023 e successive modificazioni.

Gli Interroganti fanno, poi, presente come in un documento di ricerca pubblicato il 7 marzo 2025 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, si specifichi che la detrazione spetta mediante esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge n. 34 del 2020 anche per le richieste di contributo effettuate entro il 29 marzo 2024 con successiva rinuncia e senza rinuncia.

Tanto premesso, l'Onorevole chiede di sapere « se (si) intendano adottare iniziative di competenza volte a fornire chiarimenti in proposito, al fine di confermare se le interpretazioni riferite ai due casi descritti risultino fondate ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova, anzitutto, rammentare che il *superbonus* è fruibile mediante detrazione oppure mediante esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto « sconto in fattura » e cosiddetto « cessione del credito »). L'esercizio delle opzioni di cui al citato articolo 121, tuttavia, è stato nel tempo oggetto di diverse norme, che ne hanno gradualmente ristretto l'ambito di operatività.

In particolare:

a decorrere dal 17 febbraio 2023, l'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 ha escluso in maniera generalizzata l'esercizio delle richiamate opzioni, facendolo però salvo per gli interventi rientranti nella citata disciplina speciale di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 34 del 2020; in particolare, come previsto dall'articolo 2, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 11 del 2023, il divieto di cessione non si applica « agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 »;

a decorrere dal 30 marzo 2024, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 39 del 2024 ha abrogato il citato comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023; tuttavia, il successivo comma 3 del medesimo articolo 1 ha stabilito che la disciplina ivi prevista (e dunque la possibilità di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione agli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 34 del 2020) continui ad

applicarsi a condizione che, entro il 29 marzo 2024, alternativamente:

1. sussistano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 39 del 2024, e cioè, per quanto qui di interesse:

a) per gli interventi non effettuati da condomìni, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

b) per gli interventi effettuati da condomìni, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

c) per gli interventi comportanti demolizione e ricostruzione degli edifici, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo;

2. sia stata « presentata l'istanza per la concessione di contributi »;

inoltre, sempre l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 39 del 2024 ha inserito il comma 3-ter.1 nell'articolo 2 del decreto-legge 11 del 2023, al fine di prevedere che il blocco delle opzioni non si applica agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico ammessi al *superbonus* di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le domande di contributo siano state presentate a decorrere dal 30 marzo 2024; tuttavia, tale deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

Tanto premesso, si rappresenta che, sulla declinazione interpretativa, ad oggi, privilegiata dall'Agenzia delle entrate, che fa riserva comunque di ulteriori approfondimenti, si ritiene possibile fruire delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, tra l'altro:

per i contribuenti che hanno presentato l'istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione antecedentemente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge 39 del 2024), a nulla rilevando la circostanza che, successivamente, vi abbiano espressamente rinunciato, atteso che la norma non contempla tale ipotesi (ciò ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 39 del 2024);

per i contribuenti che hanno presentato l'istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione a decorrere dal 30 marzo 2024 soltanto a condizione che, alternativamente:

entro il 29 marzo 2024 risulti soddisfatta una delle specifiche condizioni previste dalla norma di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 39 del 2024 (CILA, delibera assembleare, titolo abilitativo ed altro), ciò ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 39 del 2024;

gli interventi siano relativi a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 o a far data dal 24 agosto 2016 e sempre che la richiesta di contributo, presentata a decorrere dal 30 marzo 2024, rientri nel limite di spesa massima di 400 milioni di euro, di cui 70 per l'evento sismico del 6 aprile 2009 (ciò ai sensi dell'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 11 del 2023).

ALLEGATO 7

5-03795 Centemero: Chiarimenti in ordine al regime fiscale degli investimenti in fondi per il *venture capital*, con particolare riferimento alle PMI ammesse su mercati multilaterali di negoziazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, richiamate le disposizioni vigenti in tema di *venture capital* ed evidenziata la sua importanza quale strumento di finanziamento per *start-up* e PMI innovative, rilevano come la legge, nel riconoscere benefici fiscali agli investimenti in tali soggetti, purché non quotati, non specifichi se le citate PMI debbano intendersi non quotate solo sul mercato regolamentato o anche su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF).

Gli Onorevoli interroganti, segnalano, dunque nella sostanza, che un'interpretazione volta a ricomprendere tra le citate « PMI non quotate » anche quelle quotate negli MTF, oltre a essere coerente con la definizione di PMI prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera w), del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico dell'intermediazione finanziaria – TUF), consentirebbe di includere nel portafoglio di investimenti dei fondi di *venture capital* anche le PMI quotate nei sistemi multilaterali di negoziazione i quali rappresentano sedi di negoziazione vantaggiose per le PMI in termini di accessibilità e costi.

Ciò premesso, gli Interroganti chiedono di sapere se si intendono assumere iniziative, anche di carattere normativo, al fine di chiarire il perimetro di operatività delle citate disposizioni sugli investimenti, includendo quelli nelle PMI ammesse alla negoziazione su MTF, per garantire maggiore accessibilità al mercato e riduzione dei costi per le PMI.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, commi da 88 a 96, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) ha introdotto, nell'ordinamento

tributario, un incentivo fiscale per gli investimenti qualificati effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali) e dalle forme di previdenza complementare. Tale incentivo consiste nell'esenzione dalle imposte sui redditi dei proventi derivanti dai piani di risparmio a lungo termine (PIR), nonché dai seguenti investimenti (cosiddetti investimenti qualificati):

quote o azioni di imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) aventi stabile organizzazione in Italia (cosiddette imprese radicate in Italia);

quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo SEE, che investono prevalentemente nelle quote o azioni di cui al punto precedente;

quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati o originati tramite piattaforme di *peer-to-peer lending*;

quote o azioni di fondi per il *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 213, della legge n. 145 del 2018.

Il citato articolo 1, comma 213, della legge n. 145 del 2018 individua i predetti fondi per il *venture capital* negli OICR che destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non quotate, residenti nel territorio dello Stato

o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo SEE e che soddisfano almeno una delle ulteriori condizioni previste dalla medesima norma.

Con specifico riferimento alle delucidazioni richieste dagli Onorevoli interroganti sulla quotazione delle PMI, si rileva preliminarmente che l'articolo 4, comma 1, paragrafo 22, della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), definisce i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) come quei « sistemi multilaterali gestiti da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consentano l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II » della stessa direttiva.

Pertanto, ai sensi della predetta normativa, i sistemi multilaterali di negoziazione costituiscono dei sistemi di negoziazione distinti dai mercati regolamentati, sia per alcuni aspetti della regolamentazione applicabile che dei presidi di vigilanza.

Richiamando il decreto legislativo n. 58 del 1998, si rappresenta, inoltre, che rispetto al requisito della quotazione, l'articolo 1, comma 1, lettera w) qualifica « emit-

tenti quotati » « i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano », non recando altresì un espresso riferimento anche ai distinti sistemi multilaterali di negoziazione.

Per completezza, va inoltre rammentato come in materia di imposte sui redditi, che l'Agenzia delle entrate, nella circolare 23 dicembre 2020, n. 32/E – volta a fornire chiarimenti in merito alla « Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi » – ha precisato come « ai fini delle imposte sui redditi, la nozione di sistema multilaterale di negoziazione possa essere equiparata a quella di “mercato regolamentato”. In entrambi i casi, infatti, il prezzo delle partecipazioni quotate o negoziate può essere stabilito sulla base di “valori oggettivamente rilevabili”. In ciò risiede la distinzione rispetto alle partecipazioni non quotate o non negoziate per le quali tali rilevazioni non sono ipotizzabili ».

Alla luce delle specificità riscontrate, il Governo si riserva un approfondimento al fine di specificare, anche eventualmente con intervento normativo, la perimetrazione dell'agevolazione in argomento.

ALLEGATO 8

5-03824 Fenu: Dati relativi ai crediti d'imposta concessi per l'acquisizione, la realizzazione e l'ampliamento di beni immobili nelle ZES privi dei requisiti previsti dalla disciplina di settore.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, in premessa, fanno riferimento al credito di imposta ZES riconosciuto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017.

In particolare, viene evidenziato come l'Agenzia delle entrate, in risposta all'interpello n. 310 del 3 maggio 2023, abbia chiarito che il costo sostenuto per l'acquisto di terreni e di immobili strumentali sia agevolabile solo a condizione che sussista il requisito della novità, orientamento peraltro confermato dal Ministero dell'economia e delle finanze in risposta all'interrogazione n. 5-01134 del 19 luglio 2023.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere « quale sia il numero di casi di crediti di imposta connessi a immobili strumentali privi del requisito della novità

e quale sia l'ammontare degli investimenti e dei relativi crediti di imposta. ».

Al riguardo, si rappresenta che i crediti d'imposta *de quibus* maturano in conseguenza della effettuazione degli investimenti agevolati, che formano oggetto di preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate, la quale, nell'espletamento delle ordinarie attività di controllo, procede alla verifica della legittima fruizione dei crediti d'imposta.

Tanto premesso, rispetto allo specifico quesito sollevato dagli Interroganti, l'Agenzia fa presente di non disporre dei dati richiesti, in quanto nelle comunicazioni presentate dai contribuenti sono riportati solo gli importi degli investimenti relativi a beni immobili, senza l'indicazione di ulteriori dettagli.

ALLEGATO 9

5-03825 Matera: Trasparenza delle informazioni relative alle modalità di rimborso dei premi assicurativi in caso di cessazione anticipata del rischio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Con riferimento all'interrogazione in esame, si ritiene utile inquadrare il contesto normativo entro cui si collocano le clausole contrattuali segnalate.

Come correttamente ricordato dagli interroganti l'articolo 1896 del Codice civile prevede che, in caso di cessazione del rischio, il contratto si scioglie, ma l'assicuratore ha diritto ai premi fino a quando non venga a conoscenza della cessazione. Se, invece, il rischio viene meno prima dell'inizio della copertura, l'assicuratore ha diritto solo al rimborso delle spese.

Tuttavia, il Codice delle assicurazioni private prevede un trattamento più favorevole per il contraente. In particolare, l'articolo 171 (trasferimento della proprietà) e l'articolo 122 (furto) riconoscono il rimborso del rateo di premio per il periodo residuo, al netto delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale, previsto dall'articolo 334.

Anche il contratto base RCA, introdotto con il decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico n. 54 del 2020, prevede all'articolo 8 che, in caso di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, furto, rapina o perdita di possesso, il contraente ha diritto alla risoluzione del contratto e al rimborso della parte di premio non goduta, sempre al netto delle imposte e del contributo.

Alla luce di ciò, si condivide la necessità di chiarire e assicurare la massima trasparenza relativamente alle condizioni indicate nel prospetto informativo della compagnia assicurativa segnalata.

Sul punto si ricorda che l'IVASS, autorità di vigilanza sul settore, esercita un controllo continuo sul rispetto degli obblighi informativi e sul comportamento delle compagnie, con poteri regolatori e sanzionatori volti a tutelare il consumatore e a garantire la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati.

Pertanto, su quanto è emerso con l'interrogazione in parola, il Ministero ha attivato un'interlocuzione con IVASS per verificare la coerenza delle clausole contrattuali segnalate con il quadro normativo vigente, per promuovere una maggiore chiarezza e trasparenza dell'offerta assicurativa. In particolare, si intende approfondire la possibilità di prevedere, anche a livello normativo, un obbligo di trasparenza sulle modalità di rimborso delle singole componenti del premio in caso di cessazione del rischio, analogamente a quanto avviene nel settore aereo.

In conclusione, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in collaborazione con IVASS, continuerà a promuovere la tutela dell'assicurato e la trasparenza dei prodotti assicurativi, elementi fondamentali per rafforzare la fiducia dei consumatori e assicurare una concorrenza corretta tra gli operatori.

ALLEGATO 10

5-03836 De Palma: Iniziative di controllo e regolamentazione delle imprese assicurative straniere operanti in Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Il Governo è pienamente consapevole dell'impatto che i recenti casi di insolvenza di compagnie assicurative operanti nel ramo Vita, come nel caso di Eurovita, Novis e FWU Life Insurance Lux, stanno generando sui risparmiatori italiani. Si tratta di vicende che, oltre al danno economico per migliaia di cittadini, rischiano di compromettere la fiducia in un settore cruciale per la protezione del risparmio e la stabilità del sistema finanziario.

Come correttamente riportato, l'IVASS (l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha già da tempo avviato un'azione di informazione e vigilanza, pubblicando comunicazioni ufficiali, avvisi ai consumatori, e risposte a interrogazioni parlamentari. In particolare, nel caso FWU, la vigilanza italiana ha intrapreso un dialogo costante con la CAA, l'autorità di supervisione lussemburghese, pubblicando FAQ e aggiornamenti volti a supportare gli assicurati italiani, che rappresentano oltre 113.000 polizze per un valore superiore ai 400 milioni di euro.

Parallelamente, l'IVASS ha promosso un confronto diretto con le associazioni dei consumatori, con l'obiettivo di semplificare le procedure per l'insinuazione al passivo e ha proposto, sebbene senza riscontro positivo da parte del liquidatore, la creazione di una piattaforma dedicata simile al FIR, il Fondo indennizzo risparmiatori per le crisi bancarie.

Al di là degli interventi emergenziali, è sul piano strutturale che il Governo è impegnato con determinazione.

Con la legge di Bilancio per il 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), è stato istituito – per la prima volta – il Fondo di Garanzia Assicurativo dei Rami Vita, disci-

plinato dagli articoli 274-bis e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private. Il Fondo – di natura privatistica – prevede un rimborso fino a 100.000 euro per ciascun avente diritto in caso di liquidazione coatta di imprese assicurative, e potrà essere esteso anche alle compagnie comunitarie operanti in Italia. È in corso la definizione dello statuto da parte del Comitato di gestione provvisorio, insediatosi a dicembre, e l'operatività è attesa nei prossimi mesi.

Sul piano europeo, segnalo inoltre la recente approvazione della Direttiva (UE) 2025/1, che istituisce un quadro per il risanamento e la risoluzione delle imprese assicurative, e della Direttiva (UE) 2025/2, che modifica la direttiva Solvency II. Questi strumenti normativi mirano a rafforzare la capacità degli Stati membri di intervenire con maggiore tempestività e rigore in situazioni di crisi, promuovendo una vigilanza più efficace anche in ambito transfrontaliero.

Il recepimento di queste direttive – atteso entro gennaio 2027 – sarà l'occasione per introdurre ulteriori meccanismi di tutela a favore dei sottoscrittori, migliorando le condizioni per una piena trasparenza dei prodotti assicurativo-finanziari e rafforzando i poteri di vigilanza e intervento delle autorità competenti.

In conclusione, ribadisco che il Governo è impegnato in prima linea per garantire la piena tutela dei risparmiatori, sia attraverso misure già adottate – come il Fondo di Garanzia – sia mediante l'attuazione di riforme strutturali in coerenza con il quadro normativo europeo. L'obiettivo è duplice: da un lato rafforzare gli strumenti di intervento e vigilanza, dall'altro rendere il nostro mercato più sicuro, competitivo e capace di attrarre investimenti nel rispetto delle regole e dei diritti dei cittadini.